

N. 202.253 di Repertorio

N. 48.382 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 (duemilaundici) il giorno 26 (ventisei) del mese di settembre;

alle ore dieci e minuti quaranta;

a Udine, nel mio ufficio sito al civico numero dodici della Via Rialto;

avanti a me notaio Paolo Alberto Amodio, residente a Udine ed iscritto nel Collegio Notarile di detta città;

non assistito dai testi all'atto,

sono presenti:

1) Napoli dott. Giuseppe, nato a Careri (RC) il 19 marzo 1954, domiciliato per la carica come appresso,

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Vicedirettore centrale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, tale delegato dal Vice Presidente della Regione dott. Luca Ciriani con lettera di delega di data 23 settembre 2011 prot 0007701/GAB-(GAB-1-1-14)-98 che, in originale, previa espressa dispensa dei comparenti dal darne lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per conto ed in rappresentanza della

"REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA", con sede a Trieste (TS), Piazza Unità d'Italia n.c. 1, codice fiscale 80014930327;

giusta delibera della Giunta Regionale n. 614 di data 11 aprile 2011 che, in copia conforme all'originale, previa espressa dispensa dei comparenti dal darne lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

2) Ioan prof. Adriano, nato a Udine (UD) il 13 giugno 1958, domiciliato per la carica come appresso,

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Assessore agli Enti e Organismi Partecipati, tale delegato dal Presidente della Provincia di Udine on. Pietro Fontanini con lettera di delega di data 7 settembre 2011 che, in originale, previa espressa dispensa dei comparenti dal darne lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "C", per conto ed in rappresentanza della

"PROVINCIA DI UDINE", con sede a Udine (UD), Piazza Patriarcato n.c. 3, codice fiscale 00400130308;

giusta deliberazione del Consiglio Provinciale di data 29 giugno 2011 n. 16 d'ordine che, in copia conforme all'originale, previa espressa dispensa dei comparenti dal darne lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "D";

3) Reitani prof. Luigi, nato a Foggia (FG) il 18 luglio 1959, domiciliato per la carica come appresso,

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Assessore Comunale alla Cultura, tale delegato dal Sindaco del Comune di Udine prof. Furio Honsell con lettera di delega permanente di data 5 marzo 2009 sottoscritta per accetta-

Registrato a Udine
il 05/10/2011
n. 14309
Serie 1T
Pagati euro 213
Modello Unico

zione il giorno 6 marzo 2009 che, in copia conforme all'originale, previa espressa dispensa dei comparenti dal darne lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "E", per conto ed in rappresentanza del

"COMUNE DI UDINE", con sede a Udine (UD), Via Lionello n.c. 1, codice fiscale 00168650307;

giusta deliberazione della Giunta comunale di data 13 luglio 2011 n. 281 d'ordine che, in copia conforme all'originale, previa espressa dispensa dei comparenti dal darne lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "F";

4) Mizzau dott. Tarcisio, nato a Codroipo (UD) il 31 ottobre 1934, domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità e veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine", con sede a Udine (UD), Via Trento n.c. 4, codice fiscale 02162990309.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti, cittadini italiani le persone fisiche e di nazionalità italiana gli enti e la Fondazione.

Il dott. Mizzau Tarcisio, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria della predetta Fondazione.

Con il consenso di tutti gli intervenuti assume il dott. Mizzau Tarcisio la presidenza dell'assemblea ed in tale veste constatata e mi fa constare:

- che è stata regolarmente convocata in unica convocazione in questo luogo, giorno ed ora mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita il 5 settembre 2011, ai sensi dell'art. 9 dello statuto, l'assemblea straordinaria della predetta Fondazione per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione modifiche Statutarie;
- 2) Varie ed eventuali;

- che sono presenti tutti i fondatori della Fondazione ovvero la "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA", la "PROVINCIA DI UDINE" ed il "COMUNE DI UDINE" nelle persone sopra indicate;

- che, con il consenso di tutti gli intervenuti, alla presente assemblea é presente anche il Direttore Amministrativo e Organizzativo della Fondazione dott. Giangiacomo Brunello Zanitti, nonché i Revisori dei Conti dott. Lucio Romanello, Presidente, e dott.ssa Emanuela Nonino, essendo assente giustificato il dott. Giuliano Zuliani; sono assenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione diversi dal Presidente.

Dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 9 dello statuto, il quale prevede che l'assemblea sia legalmente costituita, in prima convocazione, quando intervengono almeno la maggioranza dei componenti ed in seconda convocazione quando sia presente almeno

un terzo degli stessi.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente ricorda ai presenti:

- che la Fondazione é stata costituita, in forma di Associazione, in data 21 settembre 2000 con atto rep. n. 57746/19756 del notaio Bruno Panella di Udine, ivi registrato il 6 ottobre 2000 al N. 7339 Pubblici;

- che con verbale di assemblea di data 19 dicembre 2002 rep. n. 62937/22464 notaio Bruno Panella di Udine, ivi registrato il giorno 8 gennaio 2003 al n. 212 serie 1T i fondatori hanno deliberato la trasformazione dell'Associazione in Fondazione per la gestione dell'omonimo Teatro e del corrispondente servizio;

- che le quote del fondo di dotazione sono ripartite tra i fondatori come segue:

COMUNE DI UDINE: 50% (cinquanta per cento);

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA: 42,05% (quarantadue virgola zero cinque per cento);

PROVINCIA DI UDINE: 7,95% (sette virgola novantacinque per cento);

- che i fondatori contribuiscono al sostegno delle attività della Fondazione attraverso l'erogazione di contributi d'esercizio annuali stabiliti dall'assemblea;

- che la REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, con comunicazione del 18 febbraio 2010, ha manifestato la volontà di apportare alcune modifiche allo statuto della Fondazione allo scopo di garantire un maggiore coinvolgimento della stessa REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA e della PROVINCIA DI UDINE nelle principali scelte gestionali;

- che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella seduta del 4 febbraio 2011, ha presentato una proposta di revisione dello statuto vigente anche al fine di assicurare una gestione più equilibrata della Fondazione;

- che le linee di indirizzo concordate tra i tre fondatori sono state recepite nel testo di statuto già approvato in via preventiva dal Consiglio Provinciale e dalle Giunte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Comunale di Udine.

A questo punto il Presidente precisa che le modifiche proposte sono meglio identificate nel testo che, esaminato e sottoscritto dai componenti, previa espressa dispensa dei componenti stessi dal darne lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "G"; il Presidente illustra come tale allegato riporti nella colonna di sinistra il testo vigente di statuto e nella colonna di destra il testo con le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente invita quindi l'assemblea ad approvare il nuovo testo di statuto.

Il medesimo mi dichiara che l'assemblea, con il voto unanime della "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA", della

"PROVINCIA DI UDINE" e del "COMUNE DI UDINE", delibera di approvare il nuovo testo dello statuto, contenente le modifiche degli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13 e 14, statuto che, previa espressa dispensa dei comparenti dal darne lettura, dichiarandosi tutti i presenti a conoscenza del testo per averlo letto ed esaminato prima della presente assemblea, sottoscritto dai comparenti stessi e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "H", perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore undici.

Il presente atto pubblico, scritto elettronicamente da persona di mia fiducia, è stato da me notaio letto ai comparenti, i quali con me notaio lo sottoscrivono essendo le ore undici e minuti dieci circa.

Consta di 3 (tre) fogli per complessive pagine 4 (quattro) e fin qui della quinta ed ultima.

F.to: Tarcisio Mizzau

-----Giuseppe Napoli

-----Adriano Ioan

-----Luigi Reitani

-----Paolo Alberto Amodio notaio (L.S.)

Allegato "H" al N. 48382 di Raccolta

**STATUTO DELLA "FONDAZIONE
TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE"**

Art. 1 - Costituzione e sede

Su iniziativa del Comune di Udine, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Udine è costituita la Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine", prevista ex art. 5, co.15, della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n.18 del 2000, in esito alla trasformazione dell'Associazione per il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, costituita in data 21 settembre 2000, con atto Rep. n. 57746 - Racc. n. 19756 notaio Avv. Bruno Panella di Udine. La Fondazione ha sede legale in Udine via Trento n. 4.

Art. 2 - Scopo

La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue la diffusione dell'arte teatrale e musicale anche ai fini dell'educazione teatrale e musicale della collettività.

La Fondazione inoltre promuove, incentiva, progetta e realizza iniziative ed eventi culturali, concerti, spettacoli e rappresentazioni in genere.

La Fondazione persegue altresì lo sviluppo e la valorizzazione della cultura friulana, promuovendone ed incentivandone la diffusione anche oltre i limiti territoriali della Regione Friuli Venezia Giulia, agevolando forme di collaborazione con le Regioni italiane e con altri Stati.

In particolare la Fondazione:

- a) assume la gestione diretta del Teatro Nuovo "Giovanni da Udine" ed eventualmente, prevee idonee Convenzioni con gli Enti proprietari, di altri spazi teatrali della città di Udine;
- b) promuove iniziative capaci di favorire la partecipazione e la formazione culturale del pubblico;
- c) organizza stagioni teatrali, spettacoli, concerti, incontri culturali ed attività collaterali di approfondimento e supporto alle manifestazioni teatrali;

d) promuove corsi di formazione professionale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati per la formazione e il perfezionamento nel settore culturale ed artistico in genere, oltre che teatrale in senso stretto di quadri artistici, tecnici e amministrativi;

e) realizza, in presenza di finanziamenti mirati o di accertate disponibilità di bilancio, spettacoli teatrali o di altro genere, direttamente o in rapporto di coproduzione con altre qualificate istituzioni artistiche e/o soggetti teatrali pubblici o privati, nazionali o esteri;

f) cura la distribuzione degli spettacoli prodotti in proprio e/o co-prodotti;

g) coordina e favorisce la produzione e la distribuzione di spettacoli in Udine e nel territorio provinciale e regionale, cooperando a tal fine con altri Enti, organismi, associazioni teatrali e culturali sia pubbliche che private;

h) assume e promuove iniziative capaci di favorire la creazione di opere interdisciplinari, anche attraverso attività collaterali di approfondimento e di supporto;

i) favorisce la creazione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, di un archivio di materiali sulla storia del teatro e dello spettacolo in genere e sulla tradizione dello spettacolo del Friuli Venezia Giulia in particolare;

j) istituisce organici rapporti di collaborazione con i primari Enti di produzione e distribuzione teatrale e musicale del territorio, partecipati da Enti pubblici soci della Fondazione medesima, sulla base di apposite convenzioni.

La Fondazione può altresì istituire una sezione di produzione per espressioni teatrali in lingua friulana che possano valorizzare le esigenze culturali del territorio.

Nell'ambito e in conformità dello scopo istituzionale, la Fondazione potrà svolgere tutte le attività consentite dalla legge, ivi comprese attività commerciali e finanziarie, qualora ritenute necessarie, utili ed opportune per il perseguimento dello scopo statutario.

Art. 3 - Partecipanti fondatori ed adesioni successive

Sono partecipanti fondatori coloro che partecipano alla costituzione della Fondazione.

Possono assumere posizione assimilata a quella di partecipanti fondatori soggetti pubblici e privati che intendono aderire alla Fondazione ed a favore dei quali il Consiglio d'Amministrazione attribuisca con voto unanime di tutti i componenti tale qualifica in considerazione di un loro apporto particolarmente significativo in termini di incremento del patrimonio della Fondazione.

Possono altresì aderire alla Fondazione, assumendo la qualifica di partecipanti partner, soggetti pubblici e privati che lo richiedano, corrispondendo un contributo economico adeguato alle esigenze di gestione di ciascun esercizio come verrà annualmente determinato, nella misura minima, dal Consiglio di Amministrazione. Compete altresì al Consiglio di Amministrazione decidere annualmente in ordine all'ammissione dei suddetti sostenitori deliberandola.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- 1) dal fondo di dotazione formato dai conferimenti apportati a titolo di dotazione iniziale dai partecipanti fondatori;
- 2) da successivi conferimenti da parte di soggetti ammessi in posizione assimilata a quella di partecipanti fondatori;
- 3) dai beni mobili ed immobili che, a qualsiasi titolo, vengano alla Fondazione con specifica destinazione a patrimonio.

Le rendite patrimoniali dovranno essere destinate annualmente agli scopi propri e alle spese di gestione della Fondazione.

Art. 5 - Conferimenti e contributi

Ciascun Fondatore o assimilato è tenuto, oltre al conferimento delle quote di pertinenza per la costituzione del fondo di dotazione, a contribuire al sostegno delle attività programmate attraverso l'erogazione di contributi d'esercizio annuali, stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio d'Amministrazione.

Il mancato pagamento di quanto deliberato in sede assembleare comporta l'estromissione del Fondatore inadempiente dalla Fondazione medesima, con conseguente perdita di tutte le prerogative derivanti dal presente statuto.

Art. 6 - Proventi

Per lo svolgimento delle sue attività la Fondazione utilizzerà:

- a) i redditi derivanti dal suo patrimonio;
- b) i contributi annuali ordinari dei partecipanti fondatori e assimilati e dei partecipanti partner;
- c) i contributi ed i finanziamenti che le perverranno da enti pubblici e privati;
- d) i proventi di gestione;
- e) i proventi derivanti da altre attività commerciali ed accessorie.

L'ammontare dei proventi dovrà in ogni caso essere tale da assicurare la chiusura del bilancio in pareggio.

I contributi d'esercizio dei partecipanti fondatori e assimilati e quelli dei partner avranno come prioritaria destinazione il pareggio di bilancio.

I contributi, le sponsorizzazioni e gli altri proventi non costituiscono incremento del patrimonio ma concorrono a perseguire le finalità della Fondazione assieme ai proventi del fondo di dotazione.

Art. 7 - Esercizio economico-finanziario

L'esercizio economico-finanziario della Fondazione corrisponde al periodo di durata della stagione teatrale; inizia il 1° Settembre di ogni anno e si chiude il 31 Agosto dell'anno successivo.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale, sono adottati dal Consiglio di Amministrazione e presentati per l'approvazione all'Assemblea rispettivamente due mesi prima dell'inizio della stagione per il bilancio preventivo ed entro quattro mesi, prorogabile eccezionalmente a sei mesi, dalla fine della stagione teatrale per il

bilancio consuntivo. Entro 5 giorni dall'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte del CdA, il Collegio dei Revisori redige la propria relazione su detti documenti, da presentare all'Assemblea.

Il bilancio preventivo deve essere deliberato in pareggio.

Copia del bilancio consuntivo, unitamente al verbale di approvazione del Consiglio, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli avanzi d'esercizio verranno utilizzati per ripianare eventuali disavanzi pregressi o, in mancanza, saranno destinati a riserva o investiti nell'attività degli esercizi successivi.

Eventuali disavanzi dovranno essere sanati con riserve, con avanzi di esercizi precedenti o attraverso programmi di ripiano che dovranno essere approvati da parte dei partecipanti fondatori e assimilati.

La fondazione non può effettuare spese eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.

Art. 8 - Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti legali o loro delegati di ciascun soggetto pubblico e privato avente la qualità di partecipante fondatore o assimilato. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo della Fondazione.

L'Assemblea particolare dei soli partecipanti assimilati provvede all'elezione del settimo componente del Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi di cui al successivo art. 10 comma 1.

L'Assemblea elegge altresì il Vice Presidente, il Collegio dei Revisori ed il relativo Presidente e, in caso di estinzione, uno o più commissari liquidatori.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di entrambi dal membro più anziano di età tra i presenti.

Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Direttore Amministrativo ovvero, in caso di assenza o impedimento, da un segretario designato dal Presidente. Il Verbale deve essere sottoscritto dal segretario e dal Presidente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente obbligatoriamente, in via ordinaria due volte l'anno in coincidenza con l'approvazione del bilancio preventivo e con l'approvazione del bilancio consuntivo; essa è inoltre convocata, in via straordinaria, dal Presidente di propria iniziativa, oppure su richiesta del Sindaco del Comune di Udine, di un terzo dei suoi componenti o dal Consiglio d'Amministrazione.

All'Assemblea compete:

- a) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- b) quantificare i compensi del Collegio dei Revisori;
- c) adottare lo statuto ed eventuali modifiche;
- d) deliberare le quote contributive annue di pertinenza di ciascun partecipante, sulla base della proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere spedito per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso può essere fissata la seconda convocazione, che può essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

L'assemblea è legalmente costituita, in prima convocazione quando intervengano almeno la maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, quando sia presente almeno un terzo degli stessi.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza delle quote del fondo di dotazione e a scrutinio palese, salvo quando si riferiscono a decisioni o valutazioni su persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da numero 6 (sei) componenti, automaticamente aumentato a 7 (sette) in caso di ingresso di nuovi soggetti che abbiano apportato al fondo di dotazione un incremento complessivo almeno pari al 15% e che siano stati dichiarati assimilati ai partecipanti fondatori con delibera unanime del Consiglio.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 9 commi 3 e 4 per il caso di elezione del 7° componente, i membri del Consiglio di Amministrazione verranno nominati dai fondatori originari come segue:

- a) n. 3 componenti, compreso il Presidente del C.d.A., da parte del Comune di Udine;
- b) n. 2 componenti da parte della Regione Friuli Venezia Giulia;
- c) n. 1 componente da parte della Provincia di Udine.

In caso di estromissione dalla Fondazione di uno o più fondatori il relativo diritto alla nomina si trasferisce in capo all'assemblea cui spetterà altresì deliberare l'eventuale prosecuzione del mandato dei componenti già nominati dal fondatore decaduto.

In caso di grave e reiterato disavanzo, il Consiglio di Amministrazione può essere anticipatamente revocato dall'incarico con decisione motivata assunta da almeno 2/3 dei componenti dell'Assemblea. I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per massimo un ulteriore mandato.

Essi, nell'esercizio del loro mandato, operano in piena autonomia senza vincoli di rappresentanza rispetto al soggetto designante.

I componenti del Consiglio di Amministrazione espletano il proprio mandato gratuitamente. Ad essi verrà riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del loro mandato e debitamente documentate.

Alla scadenza del mandato il Consiglio continua ad esercitare le proprie funzioni fino a che non sia nominato il nuovo Consiglio.

Qualora a seguito di dimissioni o decesso venga a mancare la maggioranza dei consiglieri in carica il Consiglio decade automaticamente nel rispetto del comma che precede e dovrà essere sostituito entro 60 giorni. I membri del Consiglio che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione dell'Assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nei limiti degli indirizzi fissati dall'Assemblea e dal presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione delibera il programma annuale di attività, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della Fondazione;
- b) predispone il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente avendo cura di garantire il riparto dei contributi tra le stagioni comprese nell'anno solare;
- c) stabilisce i criteri e viene informato sulla gestione del fondo di dotazione;
- d) propone all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto;
- e) nomina e revoca il Sovrintendente e i Direttori Artistici;
- f) nomina e licenzia il Direttore Amministrativo;
- g) delibera sull'accettazione di donazioni e lasciti e sulle operazioni immobiliari e finanziarie;
- h) delibera sulle assunzioni del personale, sul conferimento degli incarichi professionali e delle collaborazioni e sull'affidamento dei contratti e degli appalti;
- i) approva i programmi di attività artistica previa verifica della loro compatibilità con il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e con le linee culturali approvate dal Consiglio;
- j) approva i programmi, i piani, i progetti artistici e organizzativi di entità o interesse superiore alla singola stagione, previa verifica e

accertata disponibilità delle risorse finanziarie; autorizza la stipula delle convenzioni con Enti, Associazioni, Gruppi, ecc. che coinvolgono o implicano impegni organizzativi od economici per periodi superiori alla singola stagione ovvero per importi superiori a Euro 100.000;

k) delega al Presidente e alla Direzione Amministrativa l'esercizio di propri poteri attinenti comunque l'ordinaria gestione;

l) ratifica atti urgenti posti in essere dal Presidente eccedenti i poteri conferitigli;

m) delibera sull'assimilazione di nuovi partecipanti ai partecipanti fondatori; e sull'ammissione dei partecipanti partner, determinando la misura minima del contributo economico a loro carico.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Per la validità delle sue deliberazioni è invece necessaria l'approvazione della maggioranza dei componenti presenti.

Qualunque sia l'oggetto della delibera, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente. Tuttavia, quando la discussione riguardi gli argomenti "piani culturali pluriennali", "nomina dei Direttori Artistici" e "nomina del Direttore Amministrativo", le deliberazioni verranno assunte con il voto favorevole di non meno quattro componenti, qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti.

Alle sedute partecipano, con facoltà di prendere parola i Direttori Artistici e Amministrativo e i componenti il collegio dei Revisori.

Il Direttore Amministrativo svolge le funzioni di segretario del Consiglio e sottoscrive assieme al Presidente i verbali delle riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dal Vice Presidente.

Il Presidente è tenuto a convocare senza indugio il Consiglio di Amministrazione quando almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano richiesta scritta e motivata.

Il Presidente è tenuto a convocare senza indugio il Consiglio di Amministrazione quando almeno un terzo dei suoi componenti ne facciano richiesta scritta e motivata.

L'avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione ai componenti del Consiglio, ai Revisori e ai Direttori.

La convocazione potrà essere effettuata a mezzo raccomandata R.R. ovvero a mezzo telefax o posta elettronica o comunque con strumenti atti a dimostrare l'avvenuta trasmissione e ricezione.

In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire almeno 24 ore prima della seduta a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica.

La Convocazione può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Sindaco del Comune di Udine ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In particolare:

- * convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- * firma gli atti;
- * vigila sull'attività della Fondazione;
- * ordina e liquida le spese, anche attraverso delega al Direttore Amministrativo;
- * indirizza ed assiste le iniziative della Fondazione nei rapporti istituzionali esterni, con la stampa e i mezzi di comunicazione e nei rapporti con i partecipanti;
- * coordina e concilia le esigenze artistiche con tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi, sentiti i Direttori Artistici e il Direttore Amministrativo;

* esercita le attribuzioni che gli sono demandate dal Consiglio d'Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questo è sostituito dal Vice-Presidente.

Art. 12 - Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente.

Il Collegio e il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea tra le persone iscritte al ruolo dei Revisori Contabili.

Il Collegio dura in carica 3 anni: i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. I predetti possono essere anticipatamente revocati dall'assemblea per gravi e comprovati motivi.

I componenti del Collegio intervengono alle sedute dell'Assemblea e a quelle del Consiglio di Amministrazione.

Compete al Collegio dei Revisori:

- a) vigilare sulla gestione economico-finanziaria;
- b) accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
- c) esaminare le proposte dei bilanci preventivo e consuntivo esprimendo, in apposite relazioni, il parere di competenza;
- d) effettuare periodicamente verifiche di cassa.

Art. 13 - Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente tra persone estranee all'Assemblea e al Consiglio stesso.

Al Direttore Amministrativo compete la conduzione amministrativa della Fondazione; in particolare:

- segue e dà attuazione alle direttive e alle decisioni degli organi della Fondazione di concerto con il Sovrintendente, quando la materia lo richieda, nel rispetto dei programmi di spesa approvati dal Consiglio;

- è il responsabile della conduzione amministrativa della Fondazione;
- è il capo degli uffici e del personale;
- partecipa alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea esprimendo pareri di natura tecnica non vincolanti sugli atti in discussione e ne redige i verbali che sottoscrive assieme al Presidente.

La carica di Direttore Amministrativo è incompatibile con altra carica all'interno della Fondazione.

Il Direttore Amministrativo della Fondazione non può accettare ulteriori incarichi similari senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 14 - Direzione artistica e Sovrintendente

Per l'elaborazione e la definizione dei programmi artistici della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina una Direzione Artistica determinandone durata e funzioni.

In ogni caso la durata dell'incarico non potrà essere superiore a tre anni. L'incarico può essere rinnovato per un massimo di tre anni e potrà avere una durata superiore rispetto a quella del Consiglio d'Amministrazione che ha provveduto alle nomine di massimo un anno.

La Direzione artistica è formata fino a un massimo di tre membri, esperti nel campo della prosa, della musica e della danza.

Il Consiglio di Amministrazione individua, tra essi, il Sovrintendente con funzioni di coordinatore della Direzione Artistica e del lavoro degli uffici, escluso quello amministrativo, in accordo con il Direttore Amministrativo e con il Presidente.

Ciascuno dei membri della Direzione, sulla base delle linee di politica culturale indicate dal Consiglio di Amministrazione, è responsabile per la definizione e gestione dei programmi nel settore di sua competenza.

Qualora la Direzione artistica sia costituita da due membri, in caso di parità di voto, prevarrà il voto del Sovrintendente.

Direttore/i Artistici e Sovrintendente dovranno avvalersi esclusivamente delle strutture, dei mezzi e del personale già in forza alla Fondazione, nonché rapportarsi preventivamente con il Presidente e il Direttore

Amministrativo per quanto concerne le decisioni che comportano esborsi per la Fondazione.

Art. 15 - Scioglimento e liquidazione

La Fondazione si estingue:

- 1) per impossibilità di conseguire lo scopo statutario;
- 2) per perdita dell'intero patrimonio;
- 3) negli altri casi previsti dalla legge o deliberati unanimemente dall'Assemblea. Nell'ipotesi di cessazione della Fondazione, la stessa verrà messa in liquidazione e l'intero patrimonio verrà liquidato con le modalità previste dagli artt. 27, 30 e 31 Cod .Civ.

I beni residuati dopo esaurita la fase di liquidazione sono devoluti ai singoli fondatori in proporzione al loro apporto finanziario.

Art. 16 - Subentro all'Associazione per il Teatro Nuovo Giovanni da Udine

La Fondazione per il Teatro Nuovo Giovanni da Udine subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già in capo all'Associazione per il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, compresa la convenzione per la concessione d'uso dell'immobile Teatro Nuovo Giovanni da Udine e per la gestione del servizio pubblico o corrispondente nonché nei contributi previsti e/o erogati a favore dell'Associazione medesima.

Art. 17 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia.

F.to: Tarcisio Mizzau

-----Giuseppe Napoli

-----Adriano Ioan

-----Luigi Reitani

-----Paolo Alberto Amodio notaio (L.S.)

